

COMUNE DI FELTRE

STATUTO

- approvato, in applicazione della legge nr. 81 del 25/03/1993, con delibera di Consiglio Comunale nr. 123 del 21/11/1994 - Pubblicato sul B.U.R. del Veneto nr. 8 del 27/01/1995
- modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 143 del 11/09/1998 - Pubblicato sul B.U.R. del Veneto nr. 113 del 18/12/1998
- modificato, per adeguamento al T.U. 18/08/2000 nr. 267, con delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 17/03/2003 - Pubblicato sul B.U.R. del Veneto nr. 44 del 02/05/2003
- modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 121 del 29/11/2004 - Pubblicato sul B.U.R. del Veneto nr. 132 del 24/12/2004
- modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 84 del 10/09/2007 - Pubblicato sul B.U.R. del Veneto nr. 91 del 19/10/2007

TITOLO I - principi generali

articolo 1 - elementi costitutivi

1. Il Comune di Feltre è ente locale autonomo, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune, il cui territorio ha una superficie di Kmq.100,59 nell'ambito dei confini stabiliti dalla legge, è costituito dalla popolazione della città e delle frazioni di Anzù, Arson, Canal, Cart, Celarda, Foen, Lamén, Lasen, Mugnai, Nemeggio, Pren, Pont, Sanzan, Tomo, Umin, Vellai, Vignui, Villabruna, Villaga, Villapaiera e Zermen.

articolo 2 - principi fondamentali

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità, nel rispetto delle tradizioni storiche e culturali.
2. Nell'ambito di un corretto rapporto tra società civile e politica il Comune assume i seguenti valori fondamentali per la predisposizione e l'attuazione dei piani e dei programmi dell'amministrazione :
 - a) il rispetto della persona nel quadro del consolidamento del legame tra individuo, famiglia e territorio; il diritto alla salute; l'adozione di iniziative atte a contrastare il disagio giovanile, degli anziani e delle persone svantaggiate; il conseguimento di pari opportunità tra uomo e donna nel superamento di ogni differenza che di fatto ne impedisce l'uguaglianza;

- b) la promozione del progresso socio-economico capace di valorizzare le peculiarità locali, che nel pieno rispetto delle risorse naturali e ambientali favorisca il miglioramento delle condizioni di vita e di reddito; la crescita professionale degli individui, l'ampliamento e la modernizzazione del sistema produttivo e dei servizi;
- c) l'elevamento del livello culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente, attraverso la promozione del diritto allo studio, le politiche di orientamento scolastico e professionale mediante l'affermazione del Comune come centro universitario;
- d) la promozione del reciproco rispetto e la valorizzazione delle diverse culture presenti nella realtà locale, offrendo pari opportunità di promozione sociale ai cittadini, agli immigrati ed agli stranieri, anche mediante la realizzazione di iniziative educative e culturali;
- e) il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, dei diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione e il riconoscimento nella pace di un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli;
- f) la tutela dell'ambiente e del territorio in connessione con gli obiettivi di salvaguardia e di risanamento, con le politiche per le aree montane e con gli interventi diretti a garantire il perseguimento e lo sviluppo delle attività del settore primario;
- g) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico;
- h) la tutela e l'informazione del cittadino singolo o associato.

articolo 3 - esercizio delle competenze

1. Nell'esercizio delle competenze assegnate dalla legge e per il raggiungimento dei fini statutari, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e la partecipazione come strumento di espressione della volontà della comunità.

articolo 4 - rapporti con gli altri enti

1. Il Comune promuove la massima collaborazione con gli enti sovracomunali: Comunità Montana, Provincia e Regione, con i comuni del Comprensorio Feltrino e con gli enti dei territori contermini legati al Feltrino per motivi storici, culturali ed economici.
2. Promuove lo sviluppo e l'organizzazione di servizi e strutture intercomunali anche per favorire l'unione tra più comuni.
3. Partecipa alle iniziative associative degli enti locali e ne incentiva l'attività tenendo conto anche delle affinità amministrative e territoriali.

articolo 5 - rapporti con gli enti assistenziali, morali e di culto

1. Il Comune, fatte salve le proprie competenze primarie, valorizza e sostiene gli enti con finalità di pubblica assistenza allo scopo di determinare il superamento delle situazioni di disagio sociale.
2. Il Comune collabora con gli enti operanti localmente per finalità morali e di culto, allo scopo di promuovere la crescita civile.

articolo 6 - sede ed insegne

1. Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale, denominato Palazzo Pretorio e situato in Piazzetta delle Biade.

2. Lo stemma del Comune, riconosciuto con decreto del Primo Ministro, Segretario di Stato, in data 25 ottobre 1928, miniato, su foglio è: "di rosso, al castello merlato, torricellato di due pezzi, al naturale, chiuso e finestrato, di nero".
3. Il gonfalone, riconosciuto con decreto del Primo Ministro, Segretario di Stato, in data 25 ottobre 1928, consiste in un drappo di filustella colore rosso, orlato di fettuccia dorata, di forma rettangolare, assai allungata e terminato a coda di rondine, caricato dello stemma sopradescritto, con sottocentrato, in oro, il motto: "NEC SPE NEC METU".
4. Il drappo è sospeso per il lato corto mediante laccio di seta rossa all'asta ricoperta di velluto dello stesso, con bullette di metallo dorato, poste a spirale e sormontato da una ricca punta di alabarda, di metallo dorato.
5. Il sigillo del Comune, di forma circolare, riporta al centro lo stemma del Comune e incorona la dicitura "Comune di Feltre".
6. L'uso e la riproduzione dei simboli di cui ai commi 2 e 3, per fini non istituzionali, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

articolo 7 - patroni

1. Patroni della città sono i Santi Martiri Vittore e Corona. La festa patronale è celebrata ogni 14 maggio, nel rispetto della secolare tradizione.

TITOLO II - ordinamento strutturale

Sezione I – Il Consiglio comunale

articolo 8 - organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Sindaco e dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
3. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna elettorale.
4. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
5. Entro i trenta giorni successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati sindaci ed i rappresentanti delle liste presentano al segretario comunale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria, che vengono pubblicate all'albo pretorio del Comune per una durata di trenta giorni consecutivi.
6. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi sono rilasciati a richiesta.

articolo 9 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni di indirizzo, di controllo politico ed amministrativo, adotta gli atti fondamentali ed emana tutti gli atti e i provvedimenti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

articolo 10 - organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio comunale: il presidente, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo.

articolo 11 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista più i voti di preferenza. In caso di parità della cifra individuale prevale l'anzianità di età.
2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, subentrano gli altri consiglieri secondo l'ordine decrescente della cifra individuale più alta.
3. Il consigliere anziano sostituisce in via generale il Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento.

articolo 12 - presidenza delle sedute

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio. Il Consiglio comunale, nella prima riunione dopo le elezioni e subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, procede alla nomina del Presidente.
2. L'elezione del Presidente avviene mediante scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza qualificata richiesta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente del Consiglio quello che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il Presidente del Consiglio entra in carica con la proclamazione dei risultati della votazione. In caso di assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
5. Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, con il voto palese favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati.

articolo 13 - compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno tra i gruppi di maggioranza ed uno tra quelli di minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che reiteratamente violino il regolamento, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

articolo 14 - composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.
2. Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni o, nel caso di surroga, entro la successiva seduta consiliare, ogni consigliere comunica per iscritto al presidente, a quale gruppo intende partecipare.
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri; può anche essere costituito da un solo consigliere, se unico eletto in una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale comunale. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo misto.

4. Entro otto giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo comunica per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del capigruppo designato ed, eventualmente del suo sostituto.

articolo 15 - conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Sindaco può partecipare alla conferenza dei capigruppo.
2. Il regolamento determina i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, la sede e le risorse.

articolo 16 - commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di commissioni permanenti con compiti di studio, esame dei provvedimenti in sede referente, accertamenti tecnici e consulenza amministrativa.
2. Ciascun gruppo consiliare, subito dopo la costituzione, designa i propri rappresentanti nelle commissioni consiliari.
3. Delle designazioni è data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio. Ciascun consigliere è assegnato a una sola commissione.
4. Il precedente comma non si applica ai gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri inferiore a quello delle commissioni consiliari. I relativi consiglieri possono essere assegnati anche a più di una commissione onde consentire al gruppo di appartenenza di esservi rappresentato.
5. Il Sindaco non può far parte delle commissioni consiliari permanenti.
6. Ogni gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni complessivamente tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo.
7. Il regolamento determina il numero, le competenze ed i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, compresa l'elezione e la revoca del presidente della commissione stessa.

articolo 17 - commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari specifiche per l'esame di problemi particolari, stabilendone la composizione l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata.

articolo 18 - commissione per le pari opportunità uomo-donna

1. Il Consiglio comunale istituisce la commissione comunale permanente per le pari opportunità uomo-donna, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri.
2. La commissione è costituita anche da persone estranee al consiglio, aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

articolo 18/bis – comitato biblioteca

1. Il consiglio comunale può istituire il comitato della biblioteca con funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo culturale.
2. Il comitato è composto dal Sindaco o assessore delegato, che lo presiede, e da n. 7 membri, nominati dal consiglio comunale con voto limitato ad uno. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, purché non inferiore a due. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il regolamento disciplina le funzioni, le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato.

articolo 19 - interventi a favore delle persone handicappate

1. Ai fini di conseguire il coordinamento degli interventi del Comune a favore delle persone handicappate, il Sindaco istituisce un comitato di coordinamento del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge 5.2.1992 n. 104 e i responsabili dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.
2. Il comitato è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato.

articolo 20 - decadenza dei consiglieri

1. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio, copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni."

articolo 21 - iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco e ai consiglieri comunali.. Spetta altresì ai cittadini a norma dell'articolo 35. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto.
2. Ogni proposta di deliberazione può essere assegnata dal Presidente del Consiglio ad una commissione permanente, in ragione della prevalente competenza.
3. Per gli emendamenti alle proposte di deliberazione che comportano maggiori impegni di spesa, il regolamento, di cui all'articolo 25, stabilisce le modalità per l'acquisizione preventiva dei pareri e delle attestazioni sulla copertura della spesa prevista dalla legge.
4. Il regolamento del Consiglio determina le modalità della trattazione, discussione e votazione degli argomenti all'ordine del giorno.

articolo 22 - domande d'attualità - interrogazioni

1. Il regolamento del Consiglio disciplina la discussione su domande riguardanti problemi attuali dell'attività amministrativa e politica, interrogazioni e interpellanze, presentate dai consiglieri.
2. Le domande, interrogazioni e interpellanze di cui al precedente comma devono essere presentate al Sindaco.

articolo 23 - indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune

1. Il consiglio comunale entro 30 giorni dal suo insediamento delibera gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. La mancata adozione della delibera nel termine perentorio predetto, comporta la conferma dei criteri precedentemente deliberati."

articolo 24 - documento programmatico

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, consegna al Presidente del Consiglio, il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina il programma di governo, che viene sottoposto a votazione finale.
2. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.
La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene annualmente in applicazione dell'art. 193, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267.

articolo 25 - regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale adotta il regolamento con il quale vengono stabilite le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento viene adottato in conformità ai seguenti principi :
 - a) gli avvisi di convocazione devono pervenire al domicilio dichiarato dal consigliere con congruo anticipo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso d'urgenza, la consegna deve aver luogo almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione;
 - b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;
 - c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia assicurata ad opera del Presidente idonea informazione ai singoli consiglieri.”

Sezione II - La Giunta comunale

articolo 26 - composizione ed elezione

1. La Giunta è nominata con provvedimento del Sindaco ed è composta da un numero di 7 assessori. La Giunta è in funzione con la nomina di almeno quattro assessori.”
2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
3. Il provvedimento del Sindaco di nomina della Giunta, da comunicare al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni, deve contenere la designazione del Vice Sindaco e l'indicazione delle aree organiche di indirizzo e di controllo alle quali sono preposti i singoli componenti la Giunta, ai sensi dell'articolo 30. L'anzianità degli assessori è data dall'ordine di iscrizione nel provvedimento di nomina del Sindaco.
4. Il Sindaco può revocare un assessore con atto sinteticamente motivato. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo del nuovo assessore.

articolo 27 - attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune mediante atti ad alto contenuto discrezionale.
2. La Giunta comunale collabora altresì con il Sindaco nell'esercizio del potere di indirizzo e di controllo nei confronti degli uffici comunali, ai quali compete la gestione tecnico-amministrativa.
3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano per legge di competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, al segretario comunale e ai dirigenti.
- 3bis. Spetta alla Giunta inoltre :
 - a) introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello e nominare il difensore del Comune, su proposta del dirigente responsabile;
 - b) accettare lasciti e donazioni, salvo che ciò non comporti oneri finanziari pluriennali; in tal caso è competente il Consiglio comunale.
4. Gli assessori partecipano alle riunioni del Consiglio con diritto di parola ma non di voto.

articolo 28 - funzionamento

1. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Sezione III - Il Sindaco

articolo 29 - attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto :
 - a) distribuire tra gli assessori e in relazione alle deleghe rilasciate gli argomenti sui quali la Giunta deve deliberare;
 - b) concordare con gli assessori le dichiarazioni che questi intendano fare e che impegnino la politica generale del Comune;
 - c) indirizzare agli assessori, al segretario, ai dirigenti le direttive politiche ed amministrative, per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
 - d) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori, il segretario, il responsabile del servizio finanziario e i dirigenti interessati onde verificare lo stato di attuazione del documento programmatico e dei programmi approvati dal Consiglio;
 - e) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;
 - f) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
 - g) rappresentare il Comune in giudizio, firmare il mandato a lite;
 - h) provvedere alle nomine e alle designazioni non attribuite dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio;
 - i) adottare gli atti che non sono di competenza dei dirigenti.
3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile e provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto.

articolo 30 - deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori la firma di atti o altre specifiche attribuzioni che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
2. L'atto di delegazione specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività, entro i quali deve agire il delegato e contiene l'accettazione scritta di lui.
3. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco o alla stessa può rinunciare, pure per iscritto, il delegato in qualsiasi momento e con effetto immediato.
4. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione può delegare ai dirigenti la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie. Il Sindaco può delegare ad impiegati funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge. L'atto di delega è comunicato al Prefetto.
5. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia anche in caso di assenza o impedimento del delegante sino alla revoca o, qualora non sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
6. Le deleghe di cui al presente articolo perdono in ogni caso di efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.
7. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco ne fa le veci l'assessore anziano.

articolo 30 bis - incarichi del Sindaco

1. Il Sindaco può conferire ai consiglieri comunali incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di proposta su materie di interesse comunale, con esclusione di ogni attività gestionale.
2. Gli incarichi hanno rilevanza esclusivamente interna e i risultati dell'attività, sui quali i consiglieri incaricati relazionano direttamente al sindaco, possono essere fatti propri dagli organi istituzionali tramite forme provvedimentali tipiche di questi ultimi.
3. Gli incarichi possono essere revocati dal sindaco in qualunque momento con provvedimento motivato.

TITOLO III - istituti di partecipazione

articolo 31 - accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Il regolamento disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990.

articolo 32 - valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, al fine di garantire il concorso della comunità all'attività comunale. Il Comune agevola le associazioni con contributi finanziari, con disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori: sociale, sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e religioso e quelle che operano a mezzo del volontariato e della cooperazione.
3. Il Comune può stipulare con tali associazioni apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo.
4. La consultazione delle associazioni può essere richiesta dal Sindaco, dal Consiglio o dalle commissioni consiliari. Degli esiti delle consultazioni viene redatto apposito verbale.
5. Il regolamento stabilisce le modalità per l'iscrizione delle associazioni in apposito albo.

articolo 33 - organismi di partecipazione

1. Il Comune, al fine di farsi interprete di interessi settoriali, promuove organismi di partecipazione denominati consulte, individuate per materia e per aggregazioni di interessi, con particolare riferimento alle organizzazioni produttive di categoria e sindacali.
2. Alla istituzione della consulta provvede il Consiglio comunale, determinandone la composizione, l'attività, le competenze, la durata e le modalità di rapporto con il Comune.
3. Con apposito regolamento sono altresì istituiti comitati di partecipazione operanti nei quartieri e nelle frazioni. I membri dei comitati sono designati nel corso di assemblee popolari, con elezione diretta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. I comitati di partecipazione rappresentano le esigenze dei quartieri e delle frazioni, esprimono pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e di tutte le istituzioni comunali esistenti ed operanti per il quartiere e per le frazioni.

articolo 34 - assemblee della popolazione

1. Allo scopo di agevolare il processo partecipativo e per ragioni di consultazione il Comune può convocare assemblee della popolazione.
2. La convocazione avviene da parte del Sindaco o del Consiglio comunale, da parte del Comitato di partecipazione o su domanda dei cittadini.

Il regolamento determina le altre modalità di convocazione e svolgimento e stabilisce i casi in cui la consultazione è obbligatoria.

articolo 35 - proposte deliberative di iniziativa popolare

1. I cittadini del Comune possono presentare proposte, formulate in schemi di deliberazione, su argomenti di competenza del Consiglio comunale. Ciascuna proposta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da almeno 100 residenti nel Comune.
2. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire nel tempo massimo di 3 mesi, con le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio comunale esamina le proposte di cui al comma 1 nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

articolo 36 - ammissione di istanze

1. Oltre alle proposte deliberative di cui all'articolo 35, i cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per migliorare la difesa di interessi collettivi.
2. Le istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1° sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia per il loro esame.

articolo 37 - difensore civico

1. Il consiglio comunale, in accordo con la Comunità Montana Feltrina o con i comuni limitrofi, potrà istituire l'ufficio del difensore civico.
2. Qualora l'istituzione del difensore civico, previsto dal comma primo, non dovesse essere realizzata, il Comune può decidere di avvalersi del difensore civico della Provincia. Le relative condizioni e modalità saranno regolate da apposita convenzione.

articolo 38 - disciplina

1. I requisiti e le modalità per la nomina, la durata in carica, le cause di incompatibilità e decadenza, l'indennità di carica, l'ubicazione degli uffici, nonché la normativa fondamentale sul funzionamento del difensore civico, istituito ai sensi dell'articolo 37, sono stabiliti in sede di accordo con gli altri enti interessati.

articolo 39 - referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

Possono promuovere il referendum:

- a) n. 2000 elettori del Comune;
 - b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta di ammissibilità da parte del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori del Comune.
 3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

articolo 40 - effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO IV - uffici e servizi
Sezione I - Organizzazione degli uffici

articolo 41 - organizzazione del Comune

1. L'organizzazione del Comune si articola in settori e unità organizzative per aree omogenee di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
2. Il funzionamento dell'apparato tecnico-burocratico del Comune è ispirato a criteri di efficacia ed efficienza ed è conseguito con metodologie di programmazione e di controllo di gestione.
3. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità e sotto la direzione dei responsabili di settore.
4. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi comuni a più unità organizzative possono costituirsi unità speciali per progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, assegnandogli i mezzi necessari.
6. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni di cui all'articolo 56 del presente Statuto.
7. La specifica organizzazione di ciascun settore e unità è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

articolo 42 - rapporti con le organizzazioni sindacali

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e il trattamento economico dei dipendenti, nei limiti fissati dalla legge e dai contratti di lavoro, è materia di confronto con le organizzazioni sindacali a livello decentrato di azienda nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 3.2.93 n.29.
2. Nell'ambito della legge e dei regolamenti il Comune garantisce il diritto di informazione alle organizzazioni sindacali.

articolo 43 - organi burocratici

1. Gli organi burocratici del Comune sono il Segretario generale, il Vice Segretario generale vicario e i Dirigenti.
2. Spetta agli organi burocratici la direzione tecnico-amministrativa dei settori con le modalità disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

articolo 44 - il Segretario generale

1. Il Segretario generale o il direttore generale se nominato sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività nel rispetto delle competenze agli stessi attribuite e in conformità al regolamento.
2. Nei casi di accertata inerzia, inefficienza od inefficacia dei dirigenti esercita il potere di intervento sostitutivo, in conformità alle direttive impartitegli dal Sindaco.
3. Spettano al Segretario generale o al direttore generale se nominato le seguenti attribuzioni :
 - a) dirimere i conflitti di attribuzione e di competenza fra aree funzionali diverse;

- b) esaminare collegialmente con i dirigenti i problemi concernenti aree funzionali diverse, nel rispetto delle rispettive attribuzioni;
- c) emanare direttive per l'esecuzione delle deliberazioni.

articolo 45 - Vice Segretario generale vicario

- 1. Il vice segretario generale è dirigente comunale, svolge le funzioni vicarie del Segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento di fatto o di diritto, coadiuva il medesimo nello svolgimento dei compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2. Lo status, le attribuzioni e le responsabilità sono disciplinate dal regolamento.

articolo 46 - incarichi a tempo determinato di responsabile dei servizi e degli uffici

- 1. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, sentito il Segretario o, se nominato, il direttore generale, in base a criteri di professionalità e di esperienze.
- 2. Qualora non sia possibile avvalersi di persone alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al 1° comma, può avvenire a soggetti esterni ai sensi del 1° comma (dell'art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267), mediante contratto a tempo determinato con esperti in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto.
- 3. Il posto vacante di dirigente è coperto, in via provvisoria, mediante incarico interinale ad altro dirigente o ad un funzionario di livello inferiore, entro i limiti stabiliti dalla legge, o al segretario comunale.
- 4. L'incarico al funzionario di livello inferiore è assegnato entro i limiti e nel rispetto della normativa in vigore.
- 5. Il provvedimento di incarico è adottato dal Sindaco.

articolo 47 - collaborazioni esterne

- 1. Il Comune può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2. Il regolamento di organizzazione disciplina i criteri per il conferimento dell'incarico, la cui durata comunque non potrà essere superiore a quella del programma.
- 3. Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, sentito il Segretario o il Direttore Generale se nominato.

articolo 48 - attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno

- 1. Spetta ai dirigenti, nell'ambito dei programmi direttivi generali impartiti dalla Giunta, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

articolo 49 - attribuzione dei dirigenti con rilievo interno

- 1. Spetta ai dirigenti :
 - a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi del Comune;

- b) formulare schemi di bilancio di previsione per interventi e programmi;
- c) organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;
- d) curare l'attuazione delle deliberazioni, in conformità alle direttive ricevute dal Segretario generale;
- e) partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne allo stesso;
- f) vigilare sulle attività di gestione amministrativa posta in essere dall'apparato comunale in ogni fase, attraverso gli strumenti di controllo della gestione.

articolo 50 - presidenza delle gare e dei concorsi

1. La presidenza delle gare e la firma dei contratti spettano ai dirigenti in riferimento all'oggetto della gara o del contratto.
2. La presidenza delle commissioni di concorso spetta al dirigente scelto dal Sindaco in riferimento ai profili professionali del personale da assumere.
3. Il regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle competenze e le ipotesi di delegabilità della presidenza di gare e concorsi e della firma di contratti.
4. La soluzione dei conflitti di competenza relativi alle gare o ai contratti spetta al segretario generale.
5. La presidenza dei concorsi per l'assunzione di dirigenti spetta al Segretario generale.

Sezione II - Servizi pubblici locali

Capo I - Norme generali

articolo 51 - modalità di erogazione dei servizi

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo, determina le forme di controllo degli utenti sulla gestione dei servizi.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme :
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, ivi comprese le cooperative e le organizzazioni di volontariato, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative;
 - f) a mezzo di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati.

articolo 52 - partecipazione e costituzione di Società

1. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statutari corrispondano ai suoi scopi istituzionali.
2. Le società di gestione di servizi pubblici comunali sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile. L'atto costitutivo e lo statuto della società stabiliscono le modalità di nomina degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci e le modalità di partecipazione del Comune alla società stessa.

Capo II - Aziende speciali

articolo 53 - costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può valersi di aziende speciali.

articolo 54 - elezione del consiglio di amministrazione

1. Lo statuto dell'azienda stabilisce il numero dei componenti il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero pari di componenti non inferiore a due, né superiore a sei, nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. La nomina degli amministratori deve avvenire tra persone di comprovata esperienza tecnico professionale nel particolare settore di attività dell'azienda.
3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Le funzioni del consiglio di amministrazione e del presidente sono prorogate fino alla nomina dei successori.

articolo 55 – nomina del direttore (abrogato)

articolo 56 - revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione

1. Il Sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, o a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali, approvata dal Consiglio comunale.

articolo 57 - rapporti con il Comune

1. Il bilancio annuale e il bilancio pluriennale, i programmi generali, il conto consuntivo delle aziende sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, del conto consuntivo del Comune.
2. Le modalità per il coordinamento delle contabilità e dei bilanci del Comune e dell'azienda sono disciplinate dal regolamento comunale.

Capo III - Istituzioni

articolo 58 - competenza delle istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali il Comune si può valere di una o più istituzioni.
2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Ciascuna istituzione è disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio comunale unitamente all'atto costitutivo dell'istituzione stessa.
4. Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e le modalità per il coordinamento della contabilità e dei bilanci del Comune e dell'istituzione. Per l'elezione, la durata e la revoca del consiglio di amministrazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 56.

articolo 59 - regolamento dell' istituzione

1. Il regolamento dell'istituzione disciplina :
 - a. le competenze degli organi;
 - b. le modalità di nomina del direttore e relative competenze;
 - c. l'organizzazione interna;
 - d. il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento della istituzione;
 - e. i tempi e le modalità di presentazione del bilancio, dei programmi generali e settoriale, del conto consuntivo e ogni altra forma di rapporto con il Comune;
 - f. le modalità di erogazione del servizio.

articolo 60 - controlli

1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.
2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituzione, diverse da quelle indicate al comma 1, sono trasmesse al Comune entro il termine di 15 giorni.
3. Il collegio dei revisori dei conti svolge, nei confronti dell'istituzione, le medesime attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Sezione III - Finanze e contabilità

articolo 61 - processo di programmazione

1. In applicazione dello strumento di programmazione previsto dall'articolo 3, gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti, coerenti con gli strumenti di programmazione della Regione e della Provincia.
2. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale e le procedure per un sistema di controllo di gestione.
3. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
4. Il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.

articolo 62 - controllo economico interno della gestione

1. Il bilancio del Comune, oltre che nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
2. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

articolo 63 - collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.
2. Il collegio dei revisori dei conti ha la collaborazione del segretario comunale e dei dirigenti che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.
3. Il collegio dei revisori, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società o altri organismi.
4. Il Sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

TITOLO V - disposizioni transitorie

articolo 64 - regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.